



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti - c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmioli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

**Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi**

Parma-Reggio Emilia, 3 agosto 2020.

Oggetto: contratti stipulati dal 1° luglio 2020 – nuove misure di benefit auto

Ai sensi dell'art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR, nella versione aggiornata dalla Legge di Bilancio per il 2020, per gli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, il fringe benefit tassabile è confermato - **esclusivamente per contratti stipulati entro il 30 giugno 2020** - nella misura del 30% dell'ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell'eventuale ammontare trattenuto al dipendente.

La predetta tassazione subisce modifiche relativamente ai contratti stipulati successivamente al 30 giugno 2020 ed è modulata in funzione all'emissione di anidride carbonica di ciascun veicolo.

Le nuove percentuali **per contratti stipulati dal 1° luglio 2020**, che sostituiscono la preesistente unica del 30%, sono:

- 25% per i veicoli con valori di emissione di CO₂ non superiori a 60 g/km, assegnati con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020 (pertanto diminuzione del valore imponibile del benefit);
- 30% per i veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km e fino a 160 g/ km, assegnati con contratti stipulati dal 1° luglio 2020 (pertanto il valore del benefit è immutato);
- 40% per i veicoli in caso di emissioni superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km per l'anno 2020 e per contratti stipulati dal 1° luglio 2020. Tale percentuale è elevata al 50% per l'anno 2021 (pertanto aumento del valore imponibile del benefit);
- 50% per i veicoli con emissione di CO₂ superiori a 190 g/km per l'anno 2020 e per contratti stipulati dal 1° luglio 2020. Tale percentuale è elevata al 60% a decorrere dall'anno 2021 (pertanto aumento del valore imponibile del benefit).

Alla data odierna non è ancora stata emanata l'attesa circolare dell'Agenzia Entrate che chiarisca cosa si intende per contratti stipulati dal 1.7.2020, se cioè si debba fare riferimento al contratto di assegnazione al lavoratore o a quello di acquisizione del veicolo aziendale.

Tuttavia, si ritiene utile con la presente evidenziare che le nuove misure come illustrate sono vigenti dal primo luglio 2020.

Nella gestione dei benefit in busta paga, in questa fase e salvo diversa indicazione da parte dei Clienti:

- non modificheremo il valore del benefit per auto acquisite dall'azienda prima del 1.7.2020 e già in assegnazione al dipendente in quella data;
- faremo valutazioni specifiche con i singoli Clienti per le nuove assegnazioni di benefit auto successive al 30.6 e per le nuove auto oggetto di acquisizione dopo il 30.6.2020.

Cordiali saluti.

Labour Consulting srltp